

Roma, 1 luglio 2021

Circolare n. 206/2021

Oggetto: Autotrasporto – Deduzione Irpef per spese non documentate – Comunicati Stampa Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate del 30.6.2021.

Con i comunicati stampa indicati in oggetto sono state indicate le deduzioni fiscali che le imprese di autotrasporto di minore dimensione in regime di contabilità semplificata possono applicare in sede di dichiarazione dei redditi.

In particolare è stato confermato come per gli anni precedenti che per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l’impresa l’importo della deduzione giornaliera è di 48 euro.

Per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa l’importo è ridotto al 35 per cento, ossia 16,80 euro.

Si rammenta che la deduzione è unica giornaliera, indipendentemente dal numero dei viaggi effettuati. Può essere riconosciuta per i trasporti effettuati personalmente dal titolare o dai soci dell’impresa.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [139/2019](#)
Allegati due
D/gr*

[Contatti](#) [Servizi online](#)**Dipartimento delle Finanze**Ti trovi in: [Home](#) / [Dettaglio In Evidenza](#)

Autotrasportatori - agevolazioni fiscali 2021

30.06.2021

Si comunica che le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2021 sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l'anno precedente.

Pertanto, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2020, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

[Archivio](#)

Dipartimento delle Finanze

Dipartimento

[Missione](#)[Organigramma](#)[Amministrazione trasparente](#)[Borse di studio e formazione](#)[Privacy](#)

Agenzie

[Agenzia delle Entrate](#)[Agenzia delle Entrate Riscossione](#)[Agenzia delle Dogane e Monopoli](#)[Agenzia del Demanio](#)

Seguici su

[Twitter](#)[Instagram Mef](#)[RSS](#)

© MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma

COMUNICATO STAMPA

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2021

Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2020.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2021 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

Roma, 30 giugno 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Giorgione, 106 – 00147 ROMA | www.agenziaentrate.gov.it



INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Ufficio Comunicazione e Stampa

06.50545093

ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

800.909696 (da fisso – numero verde gratuito)

06.96668907 (da cellulare)

+39 06.96668933 (da estero)